

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2021

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquota /detrazione
<u>Regime ordinario dell'imposta</u> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60 per mille
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
Altre abitazioni di categoria A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 (che non costituiscono abitazione principale)	10,60 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli Ist. Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP	9,60 per mille
Immobili gruppo catastale D: cat.D05	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D (diverse da categorie D05 e D10)	9,60 per mille
Aliquota Agevolata per rimozione e smaltimento Amianto per gli immobili a destinazione ordinaria gruppo catastale A, B, C: per i quali nell'anno 2021 si è provveduto alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto. I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione predisposta dall'ufficio comunale, entro i termini previsti da regolamento comunale.	5,00 per mille
Aliquota Agevolata per rimozione e smaltimento Amianto per gli immobili gruppo catastale D: per i quali nell'anno 2021 si è provveduto alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto. I soggetti che intendono avvalersi di tale beneficio devono presentare apposita comunicazione predisposta dall'ufficio comunale, entro i termini previsti da regolamento comunale.	7,60 per mille
Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	8,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
<p>Detrazione per:</p> <p>_ immobili classificati nelle cat. i A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (fino a concorrenza del suo ammontare) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>_ Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>	euro 200